

Tribunale di Torino, 5 febbraio 2010 – Pres. Toscano – Est. Stefania Tassone.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Contratto quadro – Domanda di nullità per mancanza di forma – Produzione in giudizio da parte della banca – Sanatoria – Esclusione.

Contratto quadro – Mancanza di forma scritta – Fusione o incorporazione dell'intermediario – Sanatoria mediante produzione in giudizio – Esclusione.

Contratto quadro – Forma scritta – Dichiarazione di ricevuta di copia del contratto quadro – Sanatoria della mancata sottoscrizione – Esclusione.

La mancanza di forma scritta (cui non può neppure supplire la prova per testi o per presunzioni) non può essere in alcuno modo emendata o sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del contratto quadro di negoziazione, posto che l'incontro delle volontà può dirsi perfezionato solo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione non abbia già manifestato la revoca del proprio consenso, volontà di revoca che deve essere individuata nella domanda con la quale l'investitore deduca appunto la nullità del contratto per mancanza della forma di cui si discute. (fb) (riproduzione riservata)

I frequenti fenomeni di fusione tra enti intermediari può essere d'ostacolo al principio secondo il quale "la produzione in giudizio di una scrittura privata di firma, da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa e non anche del suo erede, atteso che la manifestazione di volontà contrattuale, propria del soggetto contraente, non può essere espressa da terzi". (fb) (riproduzione riservata)

La dicitura con la quale l'investitore dichiara di avere ricevuto copia del contratto quadro debitamente sottoscritta non può supplire al difetto della necessaria sottoscrizione dell'intermediario, posto che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte; allo stesso modo, il fatto che le parti abbiano dato corso ad investimenti, dando quindi di fatto attuazione al contratto quadro di negoziazione, non vale a rimediare al vizio della mancanza di forma scritta del contratto medesimo poiché il contratto nullo non può essere in alcun modo convalidato o sanato. (fb) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Ritiene il Tribunale di dover anzitutto premettere: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato, assumendo le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza, B. C. e P. M. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Torino, nelle forme del rito societario di cui al d.lgs. 5/2003 la banca *, allegando: a) di aver effettuato quattro investimenti in obbligazioni argentine per un importo complessivo di Euro 25.619,58; b) di aver constatato la mancanza del cd. contratto quadro di negoziazione, non possedendo la documentazione ricevuta e prodotta in causa dalla banca convenuta caratteristiche tali da renderli ascrivibili alla categoria dei contratti di negoziazione; c) di dover in ogni caso rilevare che, quand'anche fossero considerati come contratti-quadro, i documenti prodotti dalla banca convenuta, risalenti rispettivamente al 3.2.1992 ed all'8.9.1993, non sarebbero stati aggiornati alla normativa di cui all'art. 30 reg. Consob n. 11522/1998 e 7 reg. Consob 10943/1997; d) di dover eccepire che l'investimento del 15.5.2000 era stato eseguito in assenza di ordine scritto; e) i dover eccepire l'annullabilità del contratto di investimento per dolo o per errore essenziale sulla natura e sull'oggetto dell'operazione; f) di non avere la

banca convenuta, tramite il proprio funzionario, ottemperato agli obblighi informativi di cui agli artt. 27 e 28 reg. Consob 11522/1998; 2) che si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando le allegazioni avversarie ed assumendo le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza; 3) che, dopo lo scambio di memorie ex artt. 6 e 7 d.lgs. 5/2003 nonché della istanza di fissazione d'udienza ex art. 8 e delle note ex art. 10, il Giudice Relatore emetteva decreto di fissazione d'udienza e la causa veniva chiamata all'udienza collegiale del 5.2.2010, all'esito della quale, previa revoca del decreto di fissazione d'udienza, veniva trattenuta a decisione con riserva del deposito della sentenza ex art. 16 d.lgs. 5/2003.

IL CASO.ii

II. Ciò posto, occorre rilevare in via del tutto dirimente ai fini del decidere come l'eccezione di parte attrice di nullità per mancanza di idoneo contratto quadro di negoziazione è fondata e deve essere accolta.

Ritiene infatti il Tribunale: 1) che i documenti rispettivamente prodotti dalle parti non costituiscono valido contratto quadro perché non recano la sottoscrizione di entrambe le parti (v. Cass., 4709/1997: "la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti, la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro, non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, la quale non può essere utilizzata né quale elemento integrante il contratto, né, quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto, come prova di questo, quando sia per esso richiesta la prova scritta ad substantiam"), laddove invece il vincolo della forma scritta ad substantiam è vincolante per entrambe le parti e quindi anche per l'intermediario finanziario; 2) che tale mancanza di forma scritta (cui non può neppure supplire la prova per testi o per presunzioni: v. Cass., 5148/1982) non può essere in alcuno modo emendata o sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta dell'asserito contratto quadro di negoziazione, posto che l'incontro delle volontà può dirsi perfezionato solo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione non abbia già manifestato la revoca del proprio consenso (v. Cass., 13548/2006), volontà di revoca che nel caso di specie le parti attrici hanno specificamente dimostrato proponendo la domanda di nullità del contratto quadro per carenza di forma scritta; 3) che in ogni caso, poi, stanti gli intervenuti fenomeni di fusione tra istituti di credito, la produzione in giudizio non è avvenuta da parte dell'originario contraente, ma dall'odierna parte convenuta banca *, risultando applicabile al caso di specie il principio secondo cui "la produzione in giudizio di una scrittura priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa e non anche (come nella specie) del suo erede, atteso che la manifestazione di volontà contrattuale, propria del soggetto contraente, non può essere espressa da terzi" (Cass., 3810/2004).

Né può indurre a diverse conclusioni il fatto che nel modulo in questione sia contenuta la dicitura "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi", posto che tale dicitura non può certo supplire al difetto della invece necessaria sottoscrizione dell'intermediario (v. Cass., 9687/2003 secondo cui la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte) e neppure il fatto che le parti abbiano eseguito investimenti, dando quindi di fatto attuazione al contratto quadro di negoziazione, posto che il contratto nullo non può essere in alcun modo convalidato o sanato.

Per tutte le ragioni sopra esposte, assolutamente dirimenti ed assorbenti delle altre domande proposte in via gradata dalle parti attrici, deve essere dichiarata la nullità ex artt. 23 TUF e 30 reg. Consob 11522/1998 del contratto quadro di negoziazione per difetto di valido contratto quadro nella forma scritta richiesta ad substantiam e per l'effetto la banca convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a restituire alle parti attrici il capitale investito, pari ad Euro 25.619,58, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo e, per contro, conseguendo alla declaratoria di nullità la restitutio in integrum, le attrici devono essere dichiarate tenute e condannate a restituire alla banca convenuta il valore di tutte le cedole percepite, pari ad Euro 2.300,41 (risultando generica sul punto la contestazione di parte attrice) + Euro 936,81 relative ai bond di cui alla OPS), la somma percepita dalla vendita di una trince di titoli Argentina 9% pari ad Euro 13.000,00, nonché i titoli attualmente in possesso (e dunque anche quelli ottenuti dalla adesione alla OPS), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale ex art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona

fede dell'accipiens in assenza di idonea prova contraria.

Deve essere rigettata la domanda di condanna della banca convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria, non essendo stata data prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.

IL CASO.it

Infine, deve essere altresì rigettata la domanda riconvenzionale della banca convenuta, essendo la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro una vera e propria nullità di protezione dell'investitore e quindi solo da questi invocabile.

IV. Le spese di lite, parametrare all'effettivo importo del credito attoreo operate le necessarie compensazioni e deduzioni e precisato che gli esposti imponibili si intendono ricompresi nel rimborso forfettario spese generali, seguono la soccombenza della banca convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione I Civile

ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita,

- Dichiara la nullità ex artt. 23 TUF e 30 reg. Consob per difetto di valido contratto quadro in forma scritta;

- Condanna per l'effetto la banca * a restituire a parte attrice il capitale investito, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- Condanna gli attori a restituire a banca * il valore di tutte le cedole percepite, la somma percepita dalla vendita di una trince di titoli Argentina 9% nonché i titoli attualmente in possesso, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo;

- Rigetta la domanda riconvenzionale di banca *;

- Condanna la banca convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 1.506,00 per diritti, Euro 213,51 per esposti esenti ed il resto per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Torino il giorno 5.2.2010.